

**MEDIAZIONE NON OBBLIGATORIA MA DELEGATA PER MEDIABILITA' DELLA
CONTROVERSIA IN MATERIA DI ESECUZIONE PER OBBLIGHI DI FARE
N. R.G. 2015/321**

TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

UFFICIO DEL GIUDICE DELLE ESECUZIONI MOBILIARI

ORDINANZA

Il G.E.

Il Giudice dott. Paola Mariani,

Letti ed esaminati gli atti di causa,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2015

Valutata la natura della causa e il comportamento delle parti che -già dinanzi al giudice hanno avanzato offerte conciliative

ritenuto che sussista l'evidente opportunità di una soluzione conciliativa della lite anche per l'evidente risparmio delle spese di CTU che il GE dovrebbe nominare al fine di dirigere tutte le operazioni necessarie a dare esecuzione alla sentenza impugnata odierno titolo esecutivo e dunque per la direzione dei lavori di ripristino e di distruzione dell'opera

RITENUTA LA SOSTANZIALE MEDIABILITÀ DELLA CONTROVERSIA

VISTO L'ART. 5 COMMA 2 D.LGS. N.28 DEL 2010 che disciplina la c.d. **mediazione delegata dal giudice**

DISPONE

l'esperimento del procedimento di **mediazione**

MANDA

pertanto le parti alla procedura di mediazione delegata da iniziarsi entro giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza a cura del XXXXXXXXi resistente, presso Organismo di Mediazione abilitato a scelta della parte;

PRECISA

che le parti dovranno essere presenti dinanzi al Mediatore personalmente e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione costituisce causa di improcedibilità della domanda per espressa disposizione dell'art. 5 co.II sopra citato, nonché presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, anche in caso di mancata prosecuzione oltre il primo incontro informativo, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c..

INVITA il Mediatore a verbalizzare la volontà delle parti nel proseguire o meno la mediazione oltre il primo incontro informativo, rilevando sul punto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità e che l'attività di mediazione si debba concretamente espletare; PRESCRIVE che in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il Mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.

Per il caso in cui la mediazione non abbia esito positivo FISSA

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23.03.2016 ore 12,00 per la determinazione delle modalità di esecuzione e dunque per incaricare il tecnico. DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso

all'Organismo di Mediazione.

Si comunichi alle parti

Ascoli Piceno, 11.01.2016

IL GE

Dott.ssa Paola Mariani